

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 123/08/2011

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza n. 9571 del 26/03/2009 la Corte di Cassazione Sez. Trib., in accoglimento del ricorso della società contribuente, cassava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.198/10/05 dep. il 13/02/2006 e rinviava la causa, anche per le spese, ad altra sezione della stessa Commissione.

Rilevava, il giudice di legittimità, la fondatezza dell'unico motivo di ricorso proposto dalla contribuente, che riguardava il principio applicato dal giudice di merito per distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità; risultando infatti non conforme agli indirizzi giurisprudenziali della S.C. il principio secondo cui dovevano considerarsi di rappresentanza quelle spese comportanti una particolare utilità o beneficio a determinati soggetti; mentre dovevano considerarsi spese di pubblicità quelle idonee ad incrementare la clientela o le vendite della clientela già acquisita.

Enunciava, infatti, la sentenza il diverso principio secondo cui "costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta." (Cass. Civ. Sez. Trib. 23/04/2007 n. 9567).

Con ricorso in riassunzione del 04/06/2010 la società contribuente ha chiesto la conferma della sentenza di I grado; rilevando la definitività di tale sentenza per la parte non riguardante il motivo oggetto del ricorso per cassazione e sostenendo, in ordine a quest'ultimo punto, e dopo essersi soffermata sull'analisi dei criteri distintivi delle spese di rappresentanza e di pubblicità, la riconducibilità delle spese in esame alla categoria delle spese pubblicitarie.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio che, dopo aver concordato sulla definitività dei punti della sentenza di 1 grado non oggetto del rinvio della S. C., replica alle argomentazioni della controparte, analizzando diffusamente le differenze fra le tipologie di spese in discussione e, ribadendo la riconducibilità delle spese alla categoria della rappresentanza, chiede confermarsi l'accertamento sul punto.

Osserva questa Commissione che, valutando la fattispecie concreta alla luce del criterio enunciato dal giudice di legittimità, non può che rilevarsi la riconducibilità delle spese di cui si discute alla tipologia delle spese pubblicitarie.

Tali, infatti, devono considerarsi sia le spese sostenute per la sponsorizzazione di un team automobilistico che quelle effettuate per l'acquisto di materiale pubblicitario; essendo evidente, in entrambi i casi, la finalità di realizzare iniziative tendenti prevalentemente alla pubblicizzazione dell'attività dell'impresa.

Da quanto sopra esposto consegue la conferma della sentenza di I grado.

Le spese del giudizio si intendono compensate, in considerazione della natura controversa delle questioni, in fatto e in diritto, trattate.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di I grado. Spese compensate.